



Imposta sugli oli minerali
COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni
322.00-3-7-0001

1 gennaio 2022

Volantino per gli importatori

Tasse e imposte sull'olio diesel

Il presente volantino intende fornire una breve panoramica delle disposizioni più importanti nell'ambito dell'importazione di olio diesel. Vengono inoltre descritti i tributi riscossi per l'utilizzo dell'olio diesel come carburante o combustibile nonché per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili).

1 Informazioni generali

1.1 Voce di tariffa

L'olio diesel viene classificato alla voce di tariffa 2710.1912.

1.2 Base di calcolo

L'imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO₂ vengono calcolate per 1000 litri a 15 °C, mentre la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) per chilogrammo di COV.

1.3 Permesso d'importazione

Per importare più di 20 chilogrammi lordi di olio diesel è richiesto un permesso generale d'importazione (PGI) della ditta Carbura¹. Quest'ultima è in grado di fornire informazioni in merito alle condizioni di rilascio di un PGI.

1.4 Imposta sul valore aggiunto sull'importazione

L'importazione soggiace all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Essa viene calcolata sulla base della controprestazione o del valore di mercato e, se non già comprese, delle spese di trasporto e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (imballaggio, assicurazione, imposizione doganale ecc.) nonché dei tributi all'importazione (imposta sugli oli minerali, tassa d'incentivazione sui COV, tassa sul CO₂ ecc.).

Nella base di calcolo dell'IVA rientra parimenti la tassa d'incentivazione sui COV, anche quando l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini accorda all'importatore una dilazione di pagamento nel quadro della procedura di impegno volontario di cui all'articolo 21 dell'ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018; OCOV).

¹ Carbura, Badenerstrasse 47, casella postale, 8021 Zurigo, tel. 044 217 41 11, fax 044 217 41 10
info@carbura.ch, www.carbura.ch

2 Imposta sugli oli minerali e tasse d'incentivazione

2.1 Importazione per l'utilizzo come carburante

2.1.1 Imposta sugli oli minerali

L'olio diesel destinato a essere utilizzato come carburante soggiace, all'atto dell'importazione, all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali come indicato qui appresso:

- imposta sugli oli minerali: fr. 481.10 per 1000 litri a 15 °C;
- supplemento fiscale sugli oli minerali fr. 314.60 per 1000 litri a 15 °C.

I seguenti scopi d'impiego vengono imposti all'aliquota di favore (fr. 3.- per 1000 litri a 15 °C):

- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco;
- impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori);
- test sul banco di prova relativo a nuovi motori di costruzione propria;
- propulsione di motori di pompe di calore fisse.

L'agevolazione fiscale può essere richiesta mediante una procedura di impegno volontario o una restituzione. Di regola, la procedura di restituzione viene applicata ai consumatori. L'ambito Imposta sugli oli minerali decide in merito alle condizioni di applicazione della procedura di impegno volontario.

2.1.2 Tassa d'incentivazione sui COV

All'importazione, l'olio diesel destinato a essere utilizzato come carburante è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV.

2.1.3 Tassa sul CO₂

All'importazione di olio diesel destinato a essere utilizzato come carburante, non viene generalmente riscossa alcuna tassa sul CO₂.

Quest'ultima viene tuttavia riscossa (fr. 318.00 per 1000 litri a 15 °C) quando l'olio diesel è utilizzato per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco e di motori di pompe di calore fisse o per la produzione di energia elettrica in impianti termici.

2.2 Importazione per l'utilizzo come combustibile o per usi tecnici

L'olio diesel non può essere importato per l'utilizzo come combustibile o per usi tecnici.

3 Modifica a posteriori dello scopo

Se, a posteriori, l'olio diesel viene utilizzato per uno scopo diverso da quello imposto originariamente dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, ciò può comportare una restituzione dell'imposta sugli oli minerali e/o della tassa d'incentivazione sui COV o della tassa sul CO₂ come pure una riscossione posticipata. L'importatore o il commerciante, nel caso di un tributo per altro scopo, oppure il consumatore, in caso di impiego per altro scopo, deve comunicare il cambiamento a posteriori dello scopo spontaneamente all'ambito Imposta sugli oli minerali o all'ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni (vedi cifra 5 seguente), affinché l'imposizione originaria possa essere rettificata.

4 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso. Su richiesta, occorre fornire tutte le informazioni necessarie e consegnare i libri contabili, i giustificativi e i documenti. Durante il controllo si deve collaborare nel modo richiesto.

5 Contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente agli uffici sottostanti.

Imposta sugli oli minerali e tassa sul CO₂

Ambito Imposta sugli oli minerali

Tel: 058 462 67 77

E-mail: minoest@bazg.admin.ch

Tassa d'incentivazione sui COV

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 65 84

E-mail: var@bazg.admin.ch

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 67 64

E-mail: var@bazg.admin.ch